

## **REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' INTRA ED EXTRAMOENIA DEI MEDICI INPS**

### **PREMESSA**

Il presente "Regolamento per l'attività intramoenia ed extramoenia dei medici Inps" disciplina e sistematizza organicamente le seguenti norme attualmente vigenti in tema di libera professione del personale sanitario dipendente:

- l'art. 94 del CCNL 11.10.1996 per i dirigenti, professionisti e medici che istituisce una disciplina transitoria per il personale medico, prevedendo il rinvio ad una successiva fase negoziale per la definizione del rapporto di lavoro del personale medico;
- l'art.8 del CCNL del 14.04.1997 , attuativo del citato art.94, che definisce le forme e le modalità per l'esercizio dell'attività libero professionale del personale dell'area medico-legale;
- l'art.3 del CCNL per le aree professionali sottoscritto il 16.02.1999 il quale prevede che " In sede di contrattazione integrativa a livello di ente, possono essere definite le forme e le modalità per l'esercizio dell'attività libero professionale prevista dall'art. 8 del CCNL del 14.04.1997 relativo all'accordo attuativo dell'art. 94 del CCNL dell'11.10.1996".
- l'art.39 del CCNL per le aree professionali sottoscritto il 16.02.1999 che conferma le norme contenute nel CCNL del 14.04.1997 , attuativo del citato art.94;
- l'art. 80 , comma 1, lettera f, del CCNL 2002-2005 in ordine alla definizione di forme e modalità per l'esercizio dell'attività libero professionale del personale dell'area medica prevista dall'art.8 del CCNL del 14.04.1997.

### **Art. 1**

Il personale medico dipendente ha facoltà di esercitare la libera professione con la formula intra o extramoenia.

L'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia o extramoenia deve essere comunicato in forma scritta all'Istituto e richiede autorizzazione preventiva.

L'opzione dovrà essere esercitata inderogabilmente entro 60 giorni dall'adozione del presente Regolamento.

L'opzione resa secondo le predette modalità si intende tacitamente rinnovata annualmente salvo manifestazione scritta di diversa volontà da parte dell'interessato.

Il medico a rapporto di lavoro non esclusivo potrà optare per l'attività intramoenia con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## **Art. 2**

La libera professione intramoenia è consentita per prestazioni - rese individualmente o in équipe - relative alla medicina legale e delle assicurazioni e per le attività derivanti da convenzioni stipulate dall'Istituto con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.

Per particolari esigenze, l'esercizio dell'attività intramoenia è concesso anche per branche di medicina specialistiche diverse dalla medicina legale e delle assicurazioni, purché preventivamente autorizzate dal Direttore centrale risorse umane, d'intesa con il Coordinatore generale medico legale e sentiti i Coordinatori regionali medico - legali competenti.

## **Art. 3**

Il rapporto del medico che sceglie l'attività libero professionale intramoenia si configura come rapporto di lavoro esclusivo.

Il rapporto di lavoro esclusivo comporta il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art.4 e la totale disponibilità nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza professionale posseduta.

## **Art. 4**

Al personale medico con rapporto di lavoro esclusivo verrà corrisposta l'indennità di esclusività che costituisce un elemento distinto della retribuzione, da non considerare ai fini della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli aumenti contrattuali.

L'indennità, che non determina forme di automatismo e non costituisce voce fissa e continuativa ai fini della liquidazione del TFS/TFR comunque denominato, sarà corrisposta in misura differenziata ai sottoindicati destinatari nelle seguenti misure annue lorde:

1.personale medico legale di II° livello: Euro 14.800,00;

2.personale medico legale di I° livello: Euro 11.200,00;

Al finanziamento dell'indennità di cui al presente articolo si provvede con gli introiti derivanti dalle ritenute del 20% - che sono fissate al 30% per le attività derivanti dalle convenzioni di cui all'art. 2 - sulle prestazioni libero professionali intramoenia e dalle risorse disponibili per la riduzione del trattamento economico accessorio dei medici optanti per il rapporto non esclusivo, nonché per l'eventuale differenza, con risorse derivanti dal bilancio dell'Istituto.

## **Art. 5**

L'Istituto si impegna a rendere disponibili idonei locali da utilizzare per l'espletamento della libera professione intramoenia, nella struttura in cui opera abitualmente il medico ovvero in

altra struttura individuata dall'Istituto.

L'attività intramoenia può essere esercitata - previa autorizzazione del Direttore di sede sentito il Coordinatore medico competente - presso strutture esterne all'Istituto qualora, ai fini della prestazione, si renda indispensabile l'accesso esterno.

#### **Art. 6**

L'attività libero professionale intramoenia dovrà essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro e nei limiti dell'orario di servizio della struttura di appartenenza, dopo aver garantito il pieno assolvimento dei compiti istituzionali e delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di produttività. L'orario di prestazione dell'attività intramoenia non costituisce orario di servizio per il medico.

A tal fine l'interessato comunicherà preventivamente, tramite procedura paperless, la fascia oraria di attività intramoenia.

#### **Art. 7**

L'opzione per l'attività libero professionale intramoenia comporta necessariamente, per il dirigente medico interessato, la chiusura della partita IVA.

#### **Art. 8**

Le modalità di riscossione dell'importo delle prestazioni sanitarie verranno individuate da apposita circolare applicativa.

La certificazione ai fini fiscali dell'avvenuto pagamento delle prestazioni libero professionali, rese dal dirigente medico in regime intramoenia, avverrà solo su blocco quietanze predisposto e fornito a ciascun medico a cura e spese dell'Istituto.

L'Istituto provvederà ad applicare sugli importi percepiti la decurtazione del 20% che è fissata al 30% per le attività derivanti dalle convenzioni di cui all'art. 2. L'importo residuo spettante al medico, sul quale verranno applicate le trattenute di legge, sarà successivamente accreditato sulle competenze dell'interessato, con cadenza semestrale.

#### **Art. 9**

L'attività libero professionale extramoenia consiste in visite, consulenze e consulti.

Tale attività non deve risultare in contrasto con gli interessi ed i fini dell'Istituto, non deve essere incompatibile con gli orari di lavoro e non deve, in nessun caso, configurare un distinto rapporto di impiego.

L'esercizio della libera professione extramoenia non deve in alcun modo andare a detrimento dell'attività di servizio sia in termini di rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego che in termini di totale disponibilità del medico nello svolgimento delle proprie funzioni in relazione all'incarico attribuito.

In caso di esercizio di attività libero professionale extramoenia è previsto un trattamento economico accessorio ridotto rispetto al medico previdenziale operante in rapporto di

lavoro esclusivo nei seguenti termini:

1. Retribuzione di posizione:
  - riduzione del 15% della componente fissa;
  - riduzione del 50% della componente variabile.
2. Indennità di esclusività: non erogabile.

#### **Art. 10**

Tipologie di attività extra-ufficio compatibili con il regime intramoenia:

1. attività didattica remunerata;
2. attività di consulente tecnico d'ufficio, su designazione dell'Autorità giudiziaria, purché non in contrasto con le attività istituzionali
3. attività di collaborazione remunerata a:
  - comitati scientifici;
  - congressi, seminari e convegni in qualità di relatore;
  - periodici scientifici.

Per le predette attività restano fermi il regime di autorizzazioni e le disposizioni in materia di incompatibilità previste dall'art. 53 del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.e i.

Le sopra elencate attività extra-ufficio che comportano impegno ricadente nell'orario di lavoro da effettuare al di fuori della struttura dovranno essere, ove ne ricorrano le condizioni, autorizzate, sempre d'intesa con il Coordinatore generale medico legale, dal Direttore Regionale o dal Direttore Centrale Risorse Umane, a seconda della struttura di appartenenza del medico e dovranno avvenire con debito di orario da recuperare secondo i vigenti accordi in tema di orario di lavoro.

#### **Art. 11**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di perfezionamento dell'iter di certificazione dello stesso.

Sarà successivamente emanata specifica circolare attuativa.